

La valutazione degli alunni. (dal D. Lgvo n. 66 del 2017)

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, viene espressa con voto in decimi

*“La valutazione ha per **oggetto** il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità** formativa ed educativa e **concorre** al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, **documenta** lo sviluppo dell'identità personale e **promuove** la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

***La valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado, prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.

I minori con cittadinanza non italiana hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Valutazione nella scuola primaria

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti *L'INVALSI, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, la rilevazione di inglese è effettuata esclusivamente nella classe quinta. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.*

Valutazione nella scuola secondaria di I grado

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento (art. 2 legge 169/2008). L'eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo. L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria. Tra le prove d'esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall'Invalsi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico. La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi. Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009).

Funzioni della valutazione.

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.

Che cosa si valuta.

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
- la valutazione del comportamento, cioè; *lo sviluppo delle competenze di cittadinanza*, della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole (*Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali*) e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo
- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR.

Le fasi della valutazione.

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto a capacità ed esiti registrati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...);
- la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni;
- la valutazione finale o sommativa rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).

È necessario tenere distinta l'azione di verifica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici.

Sono previste verifiche d'istituto, concordate tra i docenti, d'entrata, intermedie e finali per tutte le discipline e per tutte le classi.

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum di istituto, approvato dal collegio dei docenti.

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici. Essi, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia più aperto e semi-strutturato (temi, relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi...). È previsto un congruo numero di prove a seconda della disciplina interessata e delle ore settimanali disponibili.

Verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati a livelli di difficoltà graduati, onde permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di handicap o svantaggio documentate dagli enti e servizi competenti.

Verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli alunni (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie. L'impreparazione, non giustificabile oggettivamente, sarà valutata negativamente, per sottolineare la necessità dell'impegno costante nello studio.

Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite alla partecipazione con interventi "dal posto", richiesti durante il normale svolgimento delle lezioni e/o durante la correzione dei compiti per casa. Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e interesse. Per mantenere vivo l'interesse si valorizzeranno le conoscenze degli alunni tramite domande, richieste di precisazioni e chiarimenti nel corso di svolgimento della normale attività didattica.

Criteri di valutazione.

Le prove di verifica adottate dal collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e per l'accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un condiviso, e per quanto possibile oggettivo, sistema di misurazione, per l'attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in voti.

I punteggi e i giudizi **non si traducono automaticamente** nella valutazione conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno); quest'ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, nell'espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il riferimento ai seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE

- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
- TABELLE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI in allegato

**Valutazione del comportamento
PER LA SCUOLA PRIMARIA**

CLASSI PRIMA E SECONDA

Valutazione	Comportamento OBIETTIVI
OTTIMO	- Rispetta sempre regole, persone e cose - È sempre responsabile di impegni ed azioni
DISTINTO	- Rispetta regole, persone e cose - È responsabile di impegni ed azioni
BUONO	- In genere rispetta regole, persone e cose - In genere è responsabile di impegni ed azioni -
SUFFICIENTE	- Non sempre rispetta regole, persone e cose - Non sempre è responsabile di impegni ed azioni -
NON SUFFICIENTE	- Non rispetta regole, persone e cose - Non è responsabile di impegni ed azioni - È stato oggetto provvedimenti disciplinari

CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA

Valutazione	COMPORAMENTO OBIETTIVI
OTTIMO	- Rispetta sempre regole, persone e cose - È sempre responsabile di impegni ed azioni -
DISTINTO	- Rispetta regole, persone e cose - È responsabile di impegni ed azioni -
BUONO	- In genere rispetta regole, persone e cose - In genere è responsabile di impegni ed azioni -
SUFFICIENTE	- Non sempre rispetta regole, persone e cose - Non sempre è responsabile di impegni ed azioni -
NON SUFFICIENTE	- Non rispetta regole, persone e cose - Non è responsabile di impegni ed azioni - È stato oggetto provvedimenti disciplinari

Valutazione del comportamento
PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL'ALUNNO

alunno _____
 CLASSE _____

Indicatori	GIUDIZIO
Rispetta regole, persone e cose. È responsabile di impegni ed azioni a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità e dei materiali scolastici b) comportamento maturo responsabile e collaborativo con docenti e compagni c) frequenza assidua d) vivo interesse e partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e) regolare svolgimento delle consegne scolastiche f) ruolo propositivo all'interno della classe, sempre attento e disponibile ad aiutare e/o a chiedere aiuto per sé e per gli altri	Responsabile e propositivo
Rispetta regole, persone e cose. È responsabile di impegni ed azioni a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità e dei materiali scolastici b) comportamento maturo responsabile e collaborativo con docenti e compagni c) frequenza regolare d) interesse e partecipazione attiva alle lezioni e) regolare svolgimento delle consegne scolastiche f) ruolo positivo all'interno della classe, disponibile ad aiutare e/o a chiedere aiuto per sé e per gli altri	Corretto e responsabile
In genere rispetta regole, persone e cose. Non sempre è responsabile di impegni ed azioni a) rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità e dei materiali scolastici b) comportamento generalmente corretto c) frequenza alle lezioni regolare d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni e) svolgimento abbastanza regolare e ordinato delle consegne scolastiche f) ruolo collaborativo all'interno della classe	Corretto
Rispetta generalmente regole, persone e cose nonostante sporadici episodi non corretti. Non è sempre responsabile di impegni ed azioni. È stato oggetto di note disciplinari a) non sempre costante nell'assunzione di responsabilità e nella collaborazione con docenti e compagni b) sporadiche note scritte alla famiglia e sul registro di classe c) sporadici ritardi all'inizio delle lezioni, pur con frequenza regolare alle lezioni d) mediocre interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni e) non sempre regolare nello svolgimento delle consegne scolastiche f) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni segnalato sul registro di classe	Vivace e non sempre corretto
Non rispetta regole, persone e cose. Non è responsabile di impegni ed azioni. È stato oggetto di note disciplinari o sospensioni fino a 5 gg. a) inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare sanzioni disciplinari (allontanamento dalle lezioni) b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con note disciplinari sul registro di classe c) ripetute assenze o ritardi non giustificati d) limitata partecipazione alle attività scolastiche e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati f) comportamento scorretto e linguaggio irrispettoso nel rapporto con docenti, compagni e personale scolastico	Scorretto
È stato oggetto di reiterati e gravi provvedimenti disciplinari in quanto non rispetta regole, persone e cose. In particolare: a) danneggiamenti alla struttura e ai sussidi didattici; b) mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e/o dei compagni c) violenze fisiche e psicologiche reiterate verso gli altri; d) reati che violano la dignità e il rispetto della persona;	Gravemente scorretto

La valutazione è attribuita con almeno 4 indicatori soddisfatti (escluso il gravemente scorretto).

1Q	2Q

VALUTAZIONE ASSEGNATA IN SEDE DI SCRUTINIO

Strumenti di valutazione.

La verifica degli apprendimenti si serve di prove oggettive, prove pratiche, interrogazioni orali, elaborati in classe, osservazioni sistematiche...Il collegio dei docenti, dopo aver approvato il curricolo, predisporrà delle prove oggettive di verifica, comuni a tutto l'istituto. Questi accertamenti concorrono a determinare il giudizio conclusivo espresso con un voto nel documento di valutazione.

Per la valutazione del comportamento si predisporrà un protocollo comune di osservazione dei comportamenti e atteggiamenti, di cui rendere partecipi, per quanto possibile, alunni e famiglie. L'obiettivo è quello di monitorare e far crescere, con la consapevolezza degli alunni, le condizioni per l'efficacia dell'apprendimento: autonomia, partecipazione, interesse, impegno, rispetto delle regole, relazioni positive, fiducia in se stessi.

Modalità generali di svolgimento delle prove e delle registrazioni. Documentazione essenziale.

Nello svolgimento delle prove e nelle relative annotazioni nel registro si farà riferimento fondamentalmente ai seguenti criteri:

- annotazioni degli esiti registrati, con riferimento alle competenze disciplinari o, secondo le decisioni del docente, a specifici obiettivi di apprendimento;
- complessivamente non meno di tre registrazioni per disciplina, per quadrimestre, ricavate da prove orali o scritte, grafiche, operative o di altro tipo;

le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre;

tutte concorrono alla definizione del voto quadrimestrale;

nel registro sono annotate, con legenda esplicitata dall'insegnante, anche le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla determinazione del voto quadrimestrale;

Nella scuola primaria i docenti della classe organizzeranno in appositi raccoglitori la documentazione delle prove sostenute dall'alunno nelle diverse discipline, in corso d'anno, a disposizione dei genitori anche in occasione degli appositi incontri e colloqui tra scuola e famiglia;

Nella scuola secondaria di primo grado la documentazione sarà raccolta e conservata in cartelle dai docenti di classe, per ogni disciplina: al termine dell'anno i plichi con le prove saranno riordinati dal docente coordinatore e conservati dalla scuola per 1 anno.

Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni.

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità. In questo senso i docenti del consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado e del gruppo docente per la scuola primaria:

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento;

- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale;
- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare il risultato.

Modalità di comunicazione alla famiglia.

Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso il registro elettronico, il libretto personale dell'alunno e i colloqui individuali.

È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche orali nei colloqui individuali.

Al fine di fornire un'informazione completa circa l'esito delle verifiche, anche orali, viene inserita nel libretto personale una tabella riassuntiva, nella quale sono indicati: disciplina, data, tipo di prova.

Prove nazionali sugli apprendimenti - scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado,
2. Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Criteri per la validità dell'anno scolastico (scuola secondaria di primo grado) Procedura

- Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione, sono stabilite dal collegio dei docenti.

Deroghe

1. documentati motivi di salute per assenze anche non continuative
 2. alunni stranieri neo-iscritti
 3. situazioni di disagio socio-familiare documentato dai servizi sociali
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Calcolo orario obbligatorio - per docenti

- L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie
- Le classi a «tempo prolungato orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore.

Tempo normale: Monte ore annuo: $29h \times 33 \text{ sett.} + 33h = 957h + 33h = 990 \text{ h}$
Monte ore annuo minimo utile alla validità dell'a.s.: $\frac{3}{4} \times 990h = 742,5h = 743h$.
ASSENZE PER N. ORE 247 PARI A 50 GIORNI

Tempo prolungato: Monte ore annuo: $36h \times 33 \text{ sett.} = 1188h$
Monte ore annuo minimo utile alla validità dell'a.s.: $\frac{3}{4} \times 1188h = 742,5h = 891h$.
ASSENZE PER N. ORE 297

1. Il collegio dei docenti fissa i criteri di deroga rispetto al limite minimo, per casi eccezionali, certi, documentati.
2. Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il rispetto dei criteri di eventuale deroga e se tali assenze non pregiudichino comunque la possibilità di procedere alla valutazione.
3. Pubblicazione all'albo della scuola e nel sito web dell'Istituto dei criteri di deroga e del monte ore annuo minimo per la validazione dell'anno.
4. Verifica nei consigli di classe dello stato delle assenze e comunicazione scritta alle famiglie nei casi a rischio.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso con un giudizio; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto.

criteri per il giudizio di idoneità:

voto idoneità	criterio
10	Esiti di apprendimento eccellenti Progressi significativi rispetto alla situazione di partenza Costanza dell'impegno Comportamento: 9/10
9	Esiti di apprendimento molto buoni Progressi evidenti Impegno costante Comportamento: 9/10

8	Esiti di apprendimento più che buoni Progressi regolari Impegno costante Comportamento: 8/10
7	Esiti di apprendimento più che sufficienti Impegno abbastanza costante Comportamento: 8/10
6	Esiti di apprendimento sufficienti o voto di consiglio Impegno non sempre costante Comportamento: 6/10

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
 - a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Criteri per la valutazione degli alunni con diagnosi di DSA.

- 1- Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
- 2- All'inizio dell'anno scolastico, i consigli di classe prendono in considerazione le difficoltà dell'alunno/a e adottano (con decisione formalizzata e verbalizzata in consiglio di classe) alcuni strumenti compensativi e dispensativi e linee di didattica individualizzata. Queste linee e gli strumenti sono comunicati alle famiglie degli alunni. Gli strumenti dispensativi e compensativi devono essere utilizzati solo laddove necessari, dopo aver comunque valutato capacità, potenzialità e motivazioni dell'alunno.

Per la verifica in itinere:

- Ricorrere ad interrogazioni programmate
- Offrire tempi più lunghi per le prove scritte
- Predisporre i testi già scritti e, se utile, ingranditi
- Far utilizzare strumenti compensativi e di supporto, dove necessario

- Consentire, durante le interrogazioni, di fare ricorso a schemi o mappe sintetiche a supporto della memorizzazione
- Sostenere e incoraggiare, dimostrare fiducia e pazienza
- Valutare le prove scritte e orali con modalità che tengano conto maggiormente del contenuto più che della forma.

Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre:

- tenere conto delle capacità e difficoltà dell'alunno;
 - considerare i progressi manifestati rispetto alla situazione di partenza;
 - esprimere la valutazione numerica privilegiando la valorizzazione dei progressi individuali rispetto al raggiungimento pieno di un obiettivo o di uno standard previsto per il gruppo classe;
 - nel caso sia in discussione la non ammissione alla classe successiva, si considerino le situazioni si verifichi se ci sono stati progressi, si consideri prioritariamente l'impegno comunque manifestato dall'alunno, si proceda all'eventuale non ammissione coinvolgendo la famiglia nel processo decisionale, laddove le pesanti carenze riscontrate consiglino di offrire tempi più lunghi per la maturazione dell'alunno.
- 3- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
 - 4- Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
 - 5- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
 - 6- Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
 - 7- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.